

N. 01031/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01000/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2011, proposto da:

Edil Metal Projeet S.r.l. - E.M.P. S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Davide Angelucci, con domicilio eletto presso Stefano Sacchetto in Venezia-Mestre, via G. Carducci, 45;

contro

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63; Direzione Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 7862 dd. 5 maggio 2011 con cui la Stazione Appaltante non ha ammesso la ricorrente alla gara per l'esecuzione dei lavori al Museo Archeologico Nazionale di Altino, sito in località Altino nel Comune di Quarto d'Altino (VE); della clausola del bando e del disciplinare di gara ove interpretate nel senso di non consentire l'ammissione di un'offerta giunta in ritardo a causa dell'erronea indicazione

dell'indirizzo di recapito delle offerte riportato sia nel bando sia nel disciplinare di gara; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

che l'erronea indicazione del codice di avviamento postale contenuta nell'indirizzo per il recapito delle offerte di cui sia al bando che al disciplinare di gara - 34121, relativo alla città di Trieste, invece di 30121 relativo alla città di Venezia - , la cui responsabilità è interamente addebitabile alla stazione appaltante, ha comportato il recapito tardivo del plico contenente l'offerta della ricorrente;

che la disposizione del bando secondo la quale "il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, per cui l'amministrazione non assume responsabilità anche qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato nel termine perentorio stabilito" non può essere interpretata con un rigore assoluto tale da comportare l'addebito al concorrente anche nel caso in cui il mancato rispetto del termine discenda da una circostanza, quale quella indicata, che consenta di qualificare come scusabile l'errore in cui sarebbe incorsa la ditta ricorrente;

che, in tale quadro, del tutto irrilevanti sono le considerazioni attinenti alla tempestiva spedizione e ricezione dei plichi presentati dalle altre ditte offerenti, una volta che sia stata appunto riconosciuta la sussistenza di

errore scusabile;

che, peraltro, è altrettanto irrilevante la circostanza che l'indirizzo riportasse chiaramente l'indicazione della città di Venezia, non potendosi escludere che lo smistamento automatico della corrispondenza operato con lettore ottico specificamente rivolto al solo codice di avviamento postale rendesse del tutto inutile la predetta indicazione;

che, conclusivamente, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

che le spese del ricorso, per la peculiarità del caso, possono essere integralmente compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Alessandra Farina, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)